

STUDIO LEGALE MICHELETTI E MARZETTA

AVV. MATTEO MICHELETTI
(Dottore di ricerca in Istituzioni e Organizzazioni
Cultrice della materia di Istituzioni di Diritto
pubblico e Diritto dell'Economia nell'Università Cattolica
di Milano)

AVV. CRISTIAN MARZETTA
(Dottore di ricerca in Istituzioni e Politiche
Cultrice della materia di Istituzioni di Diritto
pubblico nell'Università Cattolica di Milano)

Egregio Signor
LIVIO LATTARULO
c/o Lungolago A. Vanni
21050 - **PORTO CERESIO** (VA)

Via PEC: lattarulo@pec.it

Oggetto: immissione di rumore oltre la normale tollerabilità attività svolta dal Sig. Lattarulo Livio in Porto Ceresio - località Fiammetta, e quindi anche dal Fiammetta Beach Club ivi localizzato. Diffida a riportare le immissioni rumorose nei parametri della normale tollerabilità.

Egregio Signor Lattarulo,

formuliamo la presente in nome e per conto del Signor Antonio Emilio Orsatti (C.F. RSTNNM51T14Z133K), che ci ha conferito il mandato per la tutela dei suoi diritti ed interessi nella vicenda in oggetto, per significarLe quanto di seguito.

Il Signor Antonio Emilio Orsatti ha residenza in Via Roma 19 - Porto Ceresio, ove gestisce anche il B&B Dolce Vita al Lago.

La Sua attività si trova a confine con il B&B Dolce Vita al Lago.

Il nostro assistito lamenta che lo svolgimento di attività del Fiammetta Beach Club, nell'area pubblica sita in località "Fiammetta" - Mapp. 2062 - 2145 e sulla spiaggia in Porto Ceresio, e che risulta che sia stata a Lei affidata in concessione dal Comune di Porto Ceresio, determina intollerabili immissioni rumorose che si protraggono anche in orario notturno.

Segnatamente, l'attività dell'esercizio che si contesta consiste nel fatto che ordinariamente viene diffusa musica ad alto volume, intollerabile, quantomeno fin verso mezzanotte.

A ciò si aggiunga che poi sino circa alle 2:00 di notte permane il rumore dato da schiamazzi, urla, canti, nonché dal vociare degli avventori che si intrattengono sulla strada di passeggio e sulla spiaggia, nonché dai gestori / dipendenti che sistemano il tutto con bottiglie e bicchieri che sbattono rumorosamente.

Il disturbo è distintamente percepibile da tutti i locali dell'immobile del nostro assistito.

Lo svolgimento dell'attività economica (per come condotta), con le relative immissioni acustiche di cui si tratta, determina evidenti gravissimi pregiudizi agli ospiti del B&B Dolce Vita al Lago ed al nostro assistito, che ha già subito anche perdite economiche rilevanti (oltre che un evidente danno all'immagine).

Fermo che ci si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, con la presente

INTIMIAMO

pertanto di cessare le immissioni di rumore, in modo da non cagionare più disturbo al nostro assistito.

Qualora le molestie non dovessero cessare entro 7 giorni dal ricevimento della presente, ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad agire nelle apposite sedi per vedere tutelati i diritti del nostro assistito, con relativo aggravio di spese nei Suoi confronti.

Tanto dovevamo

Varese, 28 luglio 2023

Avv. Matteo Micheletti

 Studio Legale Micheletti
Matteo Micheletti
Avvocato
Via S. Vittore 10/12
21100 Varese (VA)
Tel. 0332/240001
Email: info@studiolegalemm.it

Avv. Cristian Marzetta

 Studio Legale Marzetta
Cristian Marzetta
Avvocato
Via S. Vittore 10/12
21100 Varese (VA)
Tel. 0332/240001
Email: info@studiolegalemm.it

STUDIO LEGALE MICHELETTI E MARZETTA

AVV. MATTEO MICHELETTI
(Dottore di ricerca in Istituzioni e Organizzazioni)
Culore della materia di Istituzioni di Diritto
pubblico e Diritto dell'Economia nell'Università Cattolica
di Milano)

AVV. CRISTIAN MARZETTA
(Dottore di Ricerca in Istituzioni e Politiche)
Culore della materia di Istituzioni di Diritto
pubblico nell'Università Cattolica di Milano)

Spettabile
COMUNE DI PORTO CERESIO
Via Guido Butti, 40
21050 - PORTO CERESIO (VA)

*Alla c.a. del Sindaco, del Segretario
comunale e del Responsabile del Settore
Polizia Locale e della Gestione del
Patrimonio Pubblico*

Via PEC:
protocollo@pec.comune.portoceresio.va.it

Spettabile
**AUTORITÀ DI BACINO LAGUALE
CERESIO, PIANO E GHIRLA**
Piazzale Milano 4/A22061 - CAMPIONE
D'ITALIA (CO)

Alla c.a. del Direttore

Via PEC: consorzio.laghi.ceresio@pec.it

Oggetto: segnalazione presunto inquinamento acustico ed istanza di attivazione dei procedimenti di controllo e repressivi in relazione all'attività svolta dal Sig. Lattarulo Livio in Porto Ceresio - località Fiammetta, e quindi anche dal Fiammetta Beach Club ivi localizzato. Diffida a riportare le immissioni rumorose nei parametri della normale tollerabilità.

Il Signor **Antonio Emilio Orsatti** (C.F. RSTNNM51T14Z133K), nato a Lugano (CH), il 14.12.1959, residente in Porto Ceresio (VA), Via Roma 19, rappresentato e difeso – sia disgiuntamente, che congiuntamente – dagli **Avv. ti Matteo Michele e Cristian Marzetta** del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliato per il presente procedimento presso il loro studio in Varese, via Col di Lana n. 8 e con domicilio digitale alla PEC: matteo.micheletti@varese.pecavvocati.it, come da mandato in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

- il Signor Antonio Emilio Orsatti, con residenza in Via Roma 19 - Porto Ceresio (VA), ove gestisce anche il B&B Dolce Vita al Lago (per la localizzazione, v. All. A);

- l'immobile si colloca in un contesto di pregio nei pressi del lago di Lugano, circondato da ville storiche e da sempre caratterizzato dalla tranquillità dei luoghi;
- la scelta di aprire l'attività di B & B è stata indirizzata dalla peculiarità dei luoghi che attira un turismo dolce e si rivolge per lo più a famiglie con bambini ed anziani in cerca di tranquillità (anche dal nome del B & B, "Dolce Vita al Lago", si evince distintamente la finalità);
- la situazione del contesto è tuttavia mutata a fronte della decisione dell'Amministrazione comunale di dare in concessione – a quanto risulta, e sarà oggetto di separato accesso – l'area pubblica sita in località "Fiammetta" Mapp. 2062 – 2145 (e la spiaggia) al Sig. Lattarulo Livio in Porto Ceresio - località Fiammetta, ove si è insediata l'attività del Fiammetta Beach Club;
- tale attività confina con l'attività del B & B: All. A;
- a fronte dell'insediamento dell'attività oggetto di concessione, e delle immissioni rumorose ad essa connesse, la situazione è diventata invivibile;
- ed infatti l'attività si svolge sia in orario diurno che notturno con musica diffusa ad alto volume intollerabile quantomeno sin verso mezzanotte, poi permane il rumore dato da avventori che sostano e cantano fino circa alle 2:00 sulla strada di passeggio e sulla spiaggia, nonché dai gestori / dipendenti che sistemano il tutto con bottiglie e bicchieri che sbattono rumorosamente;
- lo svolgimento dell'attività economica (per come condotta), con le relative immissioni acustiche di cui si tratta in periodo diurno e notturno, determina evidenti gravissimi pregiudizi e all'istante ed agli ospiti del B&B Dolce Vita al Lago, tanto che la situazione è insostenibile e il nostro assistito e gli ospiti del B&B non riescono ad attendere nemmeno alle normali attività, al riposo ed alla tranquillità;
- dall'avvio dell'attività di cui si tratta il nostro assistito ha subito perdite economiche rilevanti (oltre che un evidente danno all'immagine): i clienti del B&B hanno già chiesto rimborsi delle somme pagate, atteso che un'area poco tempo fa tranquilla si è trasformata in un posto dove è impossibile riposare;
- né i contatti del nostro assistito con il Comune, né le altre segnalazioni da parte dei residenti all'Ente hanno portato ai risultati sperati e la situazione critica permane;
- le modalità di conduzione dell'esercizio pubblico determinano un evidente lesione delle norme di rango costituzionale e della CEDU ed anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incompressibile; art. 32 Cos.), della tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.) e della stessa proprietà cagionata dalle immissioni acustiche (art. 42 Cost.), oltre che evidentemente delle norme primarie (ed in primis della L. n. 447/1995 e relative norme attuative che impongono stringenti limiti e valutazioni, v. D.P.C.M. 215/1999 recante il "Regolamento recante norme

per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi);

- è anche pacifico che "l'interesse alla quiete pubblica, strettamente connessa alla salute individuale e collettiva, prevale sugli interessi commerciali dei pubblici esercizi, e sulla gratificazione dei loro frequentatori: prevalenza che, una volta comunque accertata la lesione di quel bene, impone alle autorità preposte di avvalersi di ogni strumento idoneo a tutelarlo ...": TAR Valle d'Aosta, Sez. I, 3.5.2022, n. 24 (v. anche: TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13.12.2022, n. 7776);

- tali principi sono ancora più fondati se si considera che secondo l'art. 41 Cost. come recentemente modificato nel 2022 prevede che "l'iniziativa economica non può svolgersi, tra l'altro, in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza".

Tutto ciò premesso, l'istante, fermo che ci riservano ulteriori contestazioni anche in relazione agli atti di affidamento, come sopra rappresentato:

SEGNALA

per quanto di rispettiva competenza un presunto inquinamento acustico in periodo diurno e notturno riconducibile all'attività svolta dal Sig. Lattarulo Livio in Porto Ceresio - località Fiammetta, e quindi anche dal Fiammetta Beach Club ivi localizzato.

Si precisa, oltre a quanto detto sopra, che l'attività principale consiste nel fatto che ordinariamente- viene diffusa musica ad alto volume intollerabile quantomeno fino a mezzanotte

A ciò si aggiunga che poi sino alle 2:00 di notte permane il rumore dato da schiamazzi, urla, canti, nonché dal vociare degli avventori che si intrattengono sulla strada di passeggio e sulla spiaggia, ed ancora dai gestori / dipendenti che sistemano il tutto con bottiglie e bicchieri che sbattono rumorosamente.

Il disturbo è distintamente percepibile da tutti i locali del B&B Dolce Vita al Lago, Via Roma 13, 21050 – Porto Ceresio (VA).

CHIEDE

agli Enti in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, di attivare i procedimenti di vigilanza, controllo e repressivi nei confronti dell'attività economica indicata, volti a verificare il rispetto delle autorizzazioni e degli atti di valutazione acustica, nonché dei limiti di legge, ed il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico (disponendo pure l'immediata inibizione dall'utilizzo degli impianti di diffusione sonora eventualmente in difformità da quanto assentito o se non oggetto di valutazione acustiche), anche ai sensi della L. n. 447/1995 e del D.P.C.M. 215/1999 (ed anche con il coinvolgimento di autorità terze competenti, quali ARPA).

Si chiede di essere informati sull'avvio del procedimento, nonché sul relativo sviluppo al fine di consentire la partecipazione dell'istante, ed anche della successiva definizione del procedimento stesso.

Si chiede inoltre di essere notiziati della individuazione del Responsabile/i del procedimento/i e dei tempi – almeno presumibili – di conclusione del procedimento stesso.

Si chiede, nella definizione delle tempistiche, di considerare la necessità di intervenire tempestivamente (anche con provvedimenti urgenti di cessazione delle attività rumorose; fermo che qui il problema è diffuso e coinvolge diversi soggetti, si rammenta che "le ordinanze di cui all'art. 9 della L. 447/95 si giustificano anche qualora l'inquinamento accertato non coinvolga l'intera collettività, ed anche tale proposizione viene condivisa dal Collegio, stante che il concetto di "salute pubblica" non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all'art. 32 Cost., Conseguentemente ai fini di che trattasi per "salute pubblica" deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino": TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 5.4.2013, n. 422) attese tra l'altro le problematiche per la salute rappresentate e di adottare quanto prima concrete misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Si chiede infine che nei controlli che verranno effettuati di considerare l'orario indicato di maggiore attività e disturbo.

Si chiede inoltre agli Enti in indirizzo di verificare il rispetto degli atti concessori.

DIFFIDA INOLTRE

- gli Enti in indirizzo, a far cessare, o comunque moderare, nei limiti della tollerabilità, le immissioni di rumore provenienti da aree pubbliche in modo da non cagionare più disturbo al nostro assistito.

Si rammenta che secondo la recente sentenza della Corte Cass., Sez. III, 23.5.2023, n. 14209, "la tutela del privato che lamenta la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incompressibile nel suo nucleo essenziale (Cost., art. 32)), ma anche del diritto alla vita familiare (convenzionalmente garantito (art. 8 CEDU: cfr., tra le altre, Cass. n. 2611/2017; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 21649/2021)) e della stessa proprietà (che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento (Cass. n. 1636/1999)), cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria), trova fondamento, anche nei confronti della P.A., anzitutto nelle stesse predette norme a presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

La P.A. stessa, infatti, è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del *neminem laedere*, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un *facere*, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del *neminem laedere* (tra le più recenti: Cass., S.U., n. 21993/2020; Cass., S.U., n. 25578/2020; Cass., S.U., n. 23436/2022; Cass., S.U., n. 27175/2022; Cass., S.U., n. 5668/2023)*.

Nel caso in esame i beni sono pubblici ed oggetto di concessione, e tra l'altro - a quanto risulta - le persone si intrattengono sulla strada nei pressi della spiaggia.

Qualora le molestie non dovessero cessare entro 7 giorni dal ricevimento della presente, l'istante si vedrà costretto, suo malgrado, ad agire nelle sedi opportune, anche con richieste risarcitorie, per vedere tutelati i suoi diritti.

DA SIN DA ORA IL CONSENSO,

previa idonea comunicazione, all'accesso all'immobile di Via Roma 13 - Porto Ceresio (VA), ai tecnici acustici del soggetto presunto disturbante ed ai Tecnici di ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici atti a verificare l'esistenza di inquinamento acustico.

Si chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inviata agli Avvocati Matteo Micheletti e Cristian Marzetta, con studio in Varese, Via Col di Lana, n. 8, c.a.p. 21100.

Si chiede in particolare di ricevere la corrispondenza alla PEC:
matteo.micheletti@varese.pecavvocati.it.

La presente viene trasmessa mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005: non sono quindi necessarie ulteriori allegazioni.

Con separata e successiva istanza di accesso si chiederanno, tra l'altro, tutti gli atti relativi all'affidamento della concessione ed alle valutazioni acustiche.

Ci si riservano ulteriori contributi.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione alla presente che siano ritenuti necessari.

Con osservanza

Varese, 28 luglio 2023

Avv. Matteo Micheletti

MICHELETTI
MATTEO

Provato Registrato in
MICHELETTI MARZETTA
Data 09/07/2012 12:00:00
v. 2.0.0

Si allega:

A) estratto Google con indicato B&B ed attività.

Avv. Cristian Marzetta

Provato Registrato in
MICHELETTI
MARZETTA
Data 09/07/2012 12:00:00
v. 2.0.0

